

12.06.2024

L'ammortamento alla francese dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, evidenze oggettive e quesiti insoluti

Nota a Corte di Cassazione SS.UU. n.15130 del 29.05.2024.

di Valentino Vecchi

Valentino Vecchi & Partners.

Con sentenza n.15130 del 29.05.2024 resa a SS.UU., la Corte di Cassazione si è espressa sulla annosa questione concernente i piani di ammortamento alla francese.

La presente analisi vuole rappresentare una disamina della pronuncia scevra da valutazioni personali che potrebbero non essere condivise. Nondimeno, terminata l'analisi della pronuncia ci si soffermerà su alcune considerazioni supportate da evidenze oggettive.

Preliminarmente, la Corte, *al punto 7 della pronuncia*, ha sintetizzato nei termini che seguono le questioni di diritto formulate dal giudice rimettente: *“se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. “alla francese” allegato al contratto, il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè della modalità di rimborso del prestito e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento; se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art.117 T.u.b.)”*.

In ragione delle questioni di diritto dianzi esposte, la Cassazione ha inteso chiarire - con premessa di grande rilevanza (*punto 8*) - *“che queste Sezioni Unite non sono chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile.....; neppure sono chiamate a pronunciarsi sul tema relativo alle eventuali conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto”*.

Il Supremo Collegio, quindi, ha espressamente circoscritto il principio di diritto enunciato ai mutui a tasso fisso con allegato il piano di rimborso del prestito recante indicazione, per ciascuna rata, della quota capitale rimborsata e degli interessi corrisposti.

L'analisi dei Giudici principia dalla disamina dell'ordinanza di rinvio, in cui, riferendosi al regime finanziario *“composto”* degli interessi usualmente adottato nei piani di ammortamento alla francese, si afferma (lo riferisce la Corte *al punto 10*) che *“l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi”*. Talché, sempre secondo il Giudice del rinvio, *“il regime di capitalizzazione “composto” implica una maggiore onerosità del costo del denaro preso a prestito.... in quanto la produzione di interessi su interessi costituisce, di per sé, un maggior costo”*.

Beninteso, la questione posta in sede di rinvio concerne unicamente eventuali profili di indeterminatezza dell'oggetto - ex artt.1346 e 1418 c.c. - e di violazione della normativa in tema trasparenza bancaria ex art.117



TUB, non anche di violazione del divieto di anatocismo, sì come precisato dalla Corte al punto 12 della pronuncia, ove è chiarito che nell'ordinanza di rinvio è ben precisato che *“non si controverte in questo giudizio di violazione del divieto di anatocismo”*.

In ogni caso, prima di dare risposta alle questioni poste, le SS.UU. si sono soffermate sul concetto di *“regime composto”*, posto alla base del rinvio del Giudice del merito. Secondo la Corte, difatti, sebbene debba considerarsi pacifica l'assenza di anatocismo vietato ex art.1283 c.c. nei piani di ammortamento alla francese, *“la questione se in un piano di ammortamento, come quello pattuito dalle parti in causa, gli interessi (non scaduti) generino ulteriori interessi è comunque ineludibile, poiché, ad avviso del Tribunale, la produzione di interessi su interessi – benché “non ...vietata ...sic et simpliciter” sarebbe all'origine di un prezzo o di un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria”*.

Ebbene, secondo la Corte *“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”* (punto 13).

Secondo la Cassazione, dunque, la dicitura *“regime composto”* rappresenta semplicemente *“una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo”*.

La capitalizzazione composta, soggiunge la Corte richiamando la pronuncia n. 27823/2023 resa in materia fiscale, *“è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”*.

La Cassazione, inoltre, ammette che *“il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati”* (pag.17).

Successivamente il Collegio chiarisce che *“non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso”*.

Alla luce delle considerazioni svolte, le SS.UU. così concludono: *“Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può risponderci avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”*.

Esaminato il concetto di *“regime composto”* degli interessi, la Corte – al punto 15 della sentenza – ha affrontato il primo profilo sollevato con il ricorso pregiudiziale: *“se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporti la indeterminatezza o indeterminata dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.”*.

Secondo gli ermellini *“alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e*

la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi; quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria".

Soggiunge la Corte che, "in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato".

In definitiva, secondo la Corte "deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale".

Esaurita l'analisi del primo motivo di rinvio, la Corte affronta il secondo (punto 16), riferendo che "il Tribunale rimettente chiede di verificare se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello "all'italiana" costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b."

"La verifica" - scrive la Corte - "è negativa". Secondo la Cassazione, la maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto a quello all'italiana "non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale". Invero, "detta differenza è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi".

Dunque, "il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente".

La Corte prosegue scrivendo che "l'art.117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.....".

Neppure sarebbe invocabile, dice la Cassazione, la delibera CICR del 9 febbraio 2000, trattandosi di provvedimento avente ad oggetto "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione, "con conseguente incidenza sul tasso effettivo".

Risolvendo il dubbio in ordine alla asserita (da parte del mutuatario) assenza di trasparenza, gli ermellini scrivono: "un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi

o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicale o espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più. Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato".

Dunque, "se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto,..... tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto".

In definitiva, "deve quindi darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".

Sulla base delle argomentazioni dettagliatamente esposte, le SS.UU. hanno enunciato il seguente principio di diritto: *"in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".*

Terminata l'analisi della pronuncia, alcune constatazioni oggettive sono doverose.

Sebbene taluni principi enunciati dalla Corte sembrano riferibili, in generale, a qualsiasi contratto di mutuo, il Collegio, volutamente ed espressamente (cfr. *punto 8 della sentenza*), ha inteso limitare la portata della pronuncia ai soli finanziamenti con interessi liquidati a tasso fisso e, soprattutto, ai contratti che recano tra gli allegati anche il piano di ammortamento con indicazione – per ciascuna rata – sia della quota capitale rimborsata sia degli interessi corrisposti all'istituto mutuante.

Invero, l'esistenza del piano di ammortamento quale documento informativo per il mutuatario assume grandissima rilevanza nelle argomentazioni della Corte, che a più riprese chiarisce che di nulla può dolersi il debitore che era perfettamente in grado, attraverso una *"semplice sommatoria"* degli interessi dovuti a ciascuna scadenza, di conoscere l'onerosità complessiva (e certa in un mutuo a tasso fisso) del rapporto.

Secondo il Collegio, la chiara indicazione degli importi dovuti attraverso la produzione del piano di ammortamento risolve qualsiasi problema di trasparenza come meglio non potrebbe fare l'esplicitazione di complesse formule matematiche, la cui comprensibilità da parte del mutuatario potrebbe non essere agevole. Dunque c'è da chiedersi se tale giudizio di legittimità possa ugualmente estendersi, *sic et simpliciter*, ai contratti di mutuo a tasso variabile o privi del piano di ammortamento.

Va poi osservato che la Cassazione ha ammesso che *"il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati"*, dunque non l'unico. Difatti, non è evocabile in dubbio (non è messo più in dubbio neppure dalle stesse banche) che un piano di ammortamento di tipo *"alla francese"*, ovverosia con rata sempre fissa prevedente una quota capitale crescente e interessi decrescenti di rata in rata, si può elaborare – a parità di importo finanziato, tasso d'interesse nominale, durata complessiva e numero di rate – tanto in regime composto degli interessi quanto in regime semplice. Talché, la dicitura *"piano di ammortamento alla francese"* non è univoca.

La capitalizzazione composta, scrive la Corte, “è solo un modo per calcolare la somma dovuta”: ma c’è da chiedersi se questo “modo”, non essendo l’unico, debba trovare espressione nel contratto quantomeno quando non vi sia un piano di ammortamento che consenta, “con una semplice sommatoria”, di avere contezza del costo complessivo del finanziamento.

Altra considerazione doverosa involge il concetto di tasso annuo effettivo (che gli ermellini talvolta sovrappongono a quello di TAEG), che secondo la Corte assume rilievo unicamente in situazioni patologiche da verificarsi caso per caso. Più precisamente, la Cassazione ritiene che nella fisiologia del rapporto di mutuo il tasso d’interesse annuo effettivo coincida con quello nominale, sebbene non possa escludersi che in una situazione di patologia, da verificarsi caso per caso, il tasso effettivo possa eccedere quello nominale.

Tale assunto, anch’esso di portata rilevante nel percorso argomentativo della Corte, è infondato. Oramai – ma per la verità già da tempo e in qualche (raro) caso finanche da prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 – molti contratti di mutuo recano indicazione del valore del tasso annuo effettivo oltre, ovviamente, che di quello nominale del finanziamento. Tale indicazione, peraltro presente anche nel contratto oggetto dell’esame della Cassazione, dimostra che la divergenza tra TAN e TAE, usualmente evidenziata al mutuatario nell’ambito della clausola contrattuale disciplinante gli interessi corrispettivi e non di mora, non attiene alla patologia del rapporto ma alla sua fisiologia e discende, per l’appunto, dalla infrannualizzazione del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento.

Se gli ermellini, che riferiscono di aver appreso taluni concetti dai matematici finanziari, avessero con zelo approfondito anche tale aspetto, saprebbero che, a prescindere da qualsiasi *querelle* in tema di anatocismo e capitalizzazione (su cui non si vuole entrare), il TAE di un contratto di mutuo con pagamenti infrannuali è sempre superiore al TAN e ciò a prescindere dal tipo di ammortamento (*italiano o francese*) e a prescindere dalla sussistenza di eventuali patologie del rapporto.

Per concludere, non resta che rilevare che la tanto attesa pronuncia delle SS.UU., *more solito*, alimenta più dubbi di quelli che risolve.

VALENTINO VECCHI

dottore commercialista

esperto in contenzioso bancario

consulente tecnico del Tribunale

studio@vecchiepartners.it

www.vecchiepartners.it